



CITTA' DI LECCE

OGGETTO: Metanodotto denominato "Interconnessione TAP" DN 1400 (56") – DP 75 bar. Convocazione Conferenza di Servizi del 17.10.2017 per "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 327/01 art. 52-quinquies". Parere sfavorevole di compatibilità urbanistica

Relazione dell'Ufficio:

ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Carmen Mazzo

COORDINATORE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
(Arch. M. Antonietta GRECO)

Visto della Ragioneria

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Per quanto riguarda la regolarità TECNICA

Esprime parere **POSITIVO**

Li 10 OTT. 2017

IL DIRIGENTE

Ing.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Esprime parere _____

Li _____

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 10157 del 11/04/2016, acquisita al prot. gen. in data 20/04/2016 con n. 55317, ha attivato la procedura per l'autorizzazione alla costruzione del metanodotto denominato "Interconnessione TAP", trasmettendo copia di tutta la documentazione occorrente successivamente integrata, ai fini dell'espressione del parere di competenza per il rilascio di Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies;
- il prescritto avviso di avvio del procedimento è stato affisso all'albo pretorio comunale nei modi e termini di legge con decorrenza dal 27.04.2016, nonché pubblicato su quotidiani a maggiore diffusione nazionale e locale. Durante il periodo di deposito, come da attestazione del Segretario Generale in data 18.05.2016, non risultano pervenute osservazioni;
- con nota prot. 34691 del 07.12.2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso documentazione integrativa recante alcune ottimizzazioni di progetto, il cui prescritto avviso di prosieguo del procedimento è stato affisso all'albo pretorio comunale e pubblicato sui giornali nei modi di legge con decorrenza dal 22.12.2016. Durante il periodo di deposito è pervenuta n.1 osservazione, come risultante dal certificato del Segretario Generale in data 09.03.2017;
- L'Amministrazione Comunale di Lecce, nell'ambito delle succitate trasmissioni integrative del progetto avvenute tra aprile e dicembre 2016, non si è mai espressa con osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera;
- con nota prot. 16695 del 10.07.2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa redatta in accoglimento alle osservazioni formulate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, a seguito delle quali il prescritto avviso di prosieguo del procedimento è stato affisso all'albo pretorio comunale e pubblicato sui quotidiani con decorrenza dal 25.07.2017. In merito a detta proposta, nei tempi di deposito, non sono pervenute osservazioni, come da attestazione del Segretario Generale in data 12.09.2017;
- nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale avviata da Snam Rete Gas con istanza prot. REINV/INIPU/939/MAR del 10.11.2015, per la quale la Regione Puglia ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte, di esprimere le valutazioni di competenza, il Comune di Lecce non ha emesso parere;
- il Ministero dell'Ambiente, con Decreto n. 249 del 22.09.2017 e previa delibera del Consiglio dei Ministri del 07.08.2017, ha valutato positivamente la compatibilità ambientale dell'opera con prescrizioni;
- con nota prot. 22488 del 27.09.2017, acquisita al prot. gen. in data 28.09.2017 con n. 146195 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha convocato Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno 17.10.2017 presso la sede del Ministero – Roma, invitando le Amministrazioni coinvolte ad esprimersi, per la parte di competenza, con atti formalmente espressi che manifestino la volontà dell'Ente (i Comuni con delibera C.C.);

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'intervento di cui in oggetto prevede la realizzazione di una condotta DN 1400 (56") per il trasporto di gas naturale, di collegamento tra il punto di approdo del metanodotto denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP) nel Comune di Melendugno, alla rete nazionale gas in Comune di Brindisi. Il tracciato dell'opera, di lunghezza pari a 55,430 km, interessa le Province di Lecce e Brindisi, attraversando il territorio comunale di Lecce e sviluppandosi con andamento parallelo alla costa adriatica, ad una distanza contenuta tra 3 e 10 km dalla stessa;
- La condotta, progettata per il trasporto di gas naturale con densità 0,72 kg/m³ in condizioni standard ad una pressione massima di esercizio di 75 bar, sarà formata da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea), che rappresentano l'elemento principale del sistema di trasporto in progetto e da una serie di impianti che, oltre a garantire l'operatività della struttura, realizzano l'intercettazione della condotta in

- accordo alla normativa vigente;
- Per quanto attiene gli impianti di linea, è prevista la realizzazione di n. 4 punti di intercettazione (P.I.L.) con funzione di sezionare la condotta interrompendo il flusso di gas ed in particolare, nel territorio comunale di Lecce, è prevista la realizzazione di due dei complessivi quattro impianti, di cui il primo collocato in località Masseria Mele Bono alla chilometrica 14+815, in un'area coltivata a uliveto, ed il secondo collocato alla chilometrica 27+765 del tracciato di progetto, ai margini di un'area a uliveto giovane vicino ad una strada asfaltata che ne facilita l'accesso;
 - In riferimento alle modalità di esecuzione dell'opera, dalla relazione di progetto si evince inoltre che:
 - I lavori saranno realizzati mediante scavo a cielo aperto, posa della condotta e rinterro, con successivo ripristino della configurazione morfologica dell'area. In corrispondenza degli attraversamenti stradali e ferroviari è previsto l'impiego della tecnica della trivellazione spingitubo o del microtunnel, con una fascia di asservimento di dimensione pari a 20 m per parte rispetto alle generatrici esterne della condotta;
 - La costruzione ed il mantenimento del metanodotto sui fondi di proprietà privata saranno legittimati da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo di questi fondi, ne limiterà la edificazione nell'ambito di una fascia di asservimento a cavallo della condotta (servitù non edificandi).
 - Al termine dei lavori, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di lavoro sarà interamente ripristinata; gli unici elementi fuori terra saranno i cartelli segnalatori del metanodotto, i tubi di sfiato in corrispondenza degli attraversamenti, le valvole di intercettazione, gli steli di manovra delle valvole, l'apparecchiatura di sfiato con il relativo muro di sostegno, la recinzione negli impianti.

CONSIDERATO CHE

- A fronte dei 55,430 chilometri di tracciato che interessa oltre al comune capoluogo, i Comuni di Melendugno, Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Brindisi, e che determina la movimentazione di 8.603 alberi, il territorio comunale di Lecce risulta quello maggiormente interessato dall'attraversamento del metanodotto, per complessivi 22,475 chilometri. Rispetto ai circa mq.2.200.000 di suolo utilizzato dall'intero tracciato del metanodotto, circa mq. 900.000 ricadranno nel comune di Lecce, determinando situazioni di rilevante criticità per l'interferenza delle opere di progetto con le colture arboree olivicole che caratterizzano fortemente il territorio comunale dell'entroterra costiero;
- nelle integrazioni della Società Snam Rete Gas S.p.A. del 28.03.2017, l'elaborato "*Indicazioni operative per la gestione degli alberi di ulivo*", redatto dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento, con riferimento all'espianto e reimpianto degli alberi di ulivo, sebbene si ritenga che il rischio di mancato attecchimento delle piante movimentate sia mitigato dalla scrupolosa osservanza delle indicazioni operative, si rileva in ogni caso che "**la movimentazione di oltre 8.000 individui in un arco temporale breve, può costituire un elemento di criticità in relazione alle corrette procedure di destinazione e ritorno in situ di tutti i soggetti**";
- la realizzazione del metanodotto in parola costituisce il collegamento alla Rete Nazionale dei Gasdotti sita nel Comune di Brindisi, del metanodotto della Trans Adriatic Pipeline, (TAP), con approdo a Melendugno e finalizzato a trasportare il Gas dall'Azerbaijan attraversando il mar Adriatico; il metanodotto Snam si pone quindi in stretta unitarietà con quello TAP, come peraltro evidenza la denominazione stessa dell'opera in oggetto, "*Interconnessione TAP – DN 1400 (56") - DP 75 bar*". L'unitarietà dei due metanodotti, pur distinti sotto il profilo dei soggetti proponenti e degli iter autorizzativi seguiti, assume un duplice profilo problematico nell'impatto del progetto nel territorio comunale di Lecce:
 - Il primo afferisce alla scelta del punto di approdo e partenza a San Foca in Melendugno, che ha determinato un maggior impatto in termini dimensionali di interferenza con i territori interessati, rispetto alle diverse ipotesi di approdo del metanodotto Trans Adriatic Pipeline, più prossime allo snodo nel comune di Brindisi. Tale scelta localizzativa si ripercuote in modo rilevante nel territorio di Lecce con un impatto notevole, stante i 22,475 km che lo interessano e che corrispondono a tutto il

versante orientale del territorio comunale, incidendo così sotto l'aspetto strutturale nelle relazioni tra la città e il suo versante costiero;

- Il secondo punto di problematicità afferisce alla criticità relativa alla realizzazione nel territorio italiano del metanodotto della Trans Adriatic Pipeline, con riferimento alla contrarietà finora manifestata dalle comunità locali, che espone la realizzazione del metanodotto di interconnessione a notevoli rischi circa la sua consequenzialità con Trans Adriatic Pipeline, incidendo notevolmente lì dove, come nel Comune di Lecce, è prevista la maggiore estensione del metanodotto Snam;
- l'autonomia dei processi autorizzativi relativi agli aspetti ambientali non ha determinato fino ad oggi un'analisi integrata degli impatti complessivi ed unitari, ovvero **comprensivi degli effetti che si determinano su tutti i territori che sono contestualmente attraversati dai due metanodotti;**
- Il territorio interessato dall'attraversamento del metanodotto è caratterizzato da un contesto ad alta valenza ambientale e paesaggistica che, oltre che della matrice olivetata, si arricchisce per la rilevante presenza di 6 Siti di Interesse Comunitario e un Parco Naturale Regionale. Questi ambiti che si susseguono lungo tutto il versante costiero a partire dal confine meridionale e fino a quello settentrionale con la successione dei Sic *Specchia dall'Alto, Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone, Bosco di Cervarola, dai Sic più prossimi al versante costiero Torre Veneri e Acquatina di Frigole, Rauccio* oltre al Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio. Sebbene le migliorie prodotte dal proponente Snam, come l'utilizzo della tecnica del trenchless, non prevedano l'interessamento diretto dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, ma in più casi lo lambiscono, il rischio di trasformazione permanente della fascia di territorio interessata dal passaggio del metanodotto, con il mancato attecchimento dei reimpianti delle alberature, inciderebbe fortemente su un paesaggio ad alta valenza ambientale, compromettendo il rapporto tra le aree naturali e le aree rurali olivetate.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- Le tavole di interpolazione del tracciato del metanodotto con le tavole del P.P.T.R. approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23/03/2015, hanno evidenziato interferenze con i seguenti vincoli del vigente P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), in relazione sia ai beni paesaggistici (BP) che agli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP):
 - BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 75 - 1) delle N.T.A. - art. 136 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.) già vincolo paesaggistico ex Legge 1497/39, per i quali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 79 delle N.T.A.;
 - BP – Boschi (art. 58 -1) delle N.T.A. – art. 142 co. 1 lett. G) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii, per i quali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 62 delle N.T.A.;
 - UCP – Aree di rispetto dei boschi (art. 59 - 4) delle N.T.A. – art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 63 delle N.T.A.;
 - UCP – Prati e pascoli naturali (art. 59 – 2) delle N.T.A. – art. 143 co.1 lett. e) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 66 delle N.T.A.;
 - UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 68 – 3) delle N.T.A. – art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), relativamente al Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio", per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 72 delle N.T.A.;
 - UCP – Strade panoramiche (art. 85 – 2) delle N.T.A. – art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs 42/04 e ss.m.ii.), per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 88 co. 5 delle N.T.A.;
- Il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in data 09.10.2017 ha espresso parere sfavorevole in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento di realizzazione del metanodotto interconnessione TAP in oggetto, rinviando alle determinazioni di competenza dell'organo consiliare in merito alla realizzazione dell'opera in parola in variante urbanistica, sulla scorta di una serie di verifiche rispetto allo strumento urbanistico vigente, rilevando in particolare che:
 - L'esame delle interazioni tra le opere ed il vigente P.R.G., approvato con Delibera G.R. n. 3919/89 e n. 6649/89, ha evidenziato che le aree interessate dal tracciato del gasdotto, che attraversa il territorio comunale di Lecce per Km 22,475, risultano tipizzate dallo strumento urbanistico, nel modo che segue:
 - parte come "zona E4" (Zone a parco agricolo produttivo) normate dall'art. 85 delle N.T.A.,

- destinate esclusivamente all'uso agricolo con prescrizioni di tutela delle colture esistenti;
- parte come "zona E1" (Zone agricole produttive normali) normate dall'art. 83 delle N.T.A., destinate esclusivamente all'uso agricolo;
- parte come "zona F35" (Attrezzature sportive a carattere urbano) normate dall'art. 112 delle N.T.A., finalizzate alla realizzazione di attrezzature sportive di interesse urbano;
- parte come "Zone per la viabilità" normate dall'art. 115 delle N.T.A.;
- parte come "Fasce ed aree di rispetto della rete viaria" normate dall'art. 117 delle N.T.A..
- sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico generale come sopra richiamate, l'intervento di realizzazione del metanodotto non rientra tra gli interventi ammissibili in funzione delle specifiche destinazioni come definite dalla normativa di piano e pertanto, l'opera medesima non risulta essere compatibile con il P.R.G. vigente;
- a tal proposito assume particolare rilevanza l'interferenza del tracciato del metanodotto con le aree classificate come "zone E4" dal vigente P.R.G., per le quali si evidenzia quanto segue:
 - Il tracciato in parola, interferisce in misura rilevante con aree classificate dal vigente P.R.G. come zone E4 "Zone a parco agricolo produttivo", normate dall'art. 85 della relativa N.T.A. In tali zone comprendenti *"le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo o da altre colture arboree che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare"*, la normativa di regolamentazione degli interventi ammissibili contenuta nell'art. 85 sopra richiamato, prescrive *"il mantenimento delle essenze arboree esistenti"*, nell'ottica della salvaguardia dell'identità culturale e della valenza paesaggistica che tali aree rappresentano;
 - Nella fattispecie, della complessiva estensione di Km.22,475 del tracciato ben 14,200 Km interferiscono con le zone E4 coltivate a uliveti anche centenari, determinando una sostanziale modifica del paesaggio, estremamente caratterizzante dell'identità paesaggistica e ambientale del territorio leccese.
 - La superficie interessata dall'area di cantiere, per una larghezza di circa 40 mt totali, determinerà un interessamento di aree a valenza naturalistica pari a circa mq. 568.000 con evidenti ricadute negative sulle colture e conseguentemente sull'attività agricola
- l'opera in parola rappresenta una invariante strutturale che costituirà una limitazione per le future trasformazioni territoriali delle zone attraversate dal metanodotto
- A seguito di verifica cartografica effettuata sulle "Carte di sintesi delle aree di interesse archeologico e principali emergenze architettoniche" prodotte dalla Società Akra Iapygia a.r.l. in merito agli approfondimenti effettuati nell'ambito della formazione del PUG comunale, si rileva che il tracciato del metanodotto in progetto interferisce con un sito oggetto di rinvenimenti archeologici (materiale ceramico) ed in prossimità di ulteriori emergenze archeologiche;
- Si rileva altresì che il tracciato del metanodotto in parola attraversa una porzione di suolo catastalmente identificata al Fg. 201 p.la 17 inserita nell'elenco delle "Aree percorse dal fuoco – anno 2015", approvato con Delibera di G.C. n. 874 del 13.12.2016;

PRESO ATTO CHE

- In merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi, nell'ambito delle procedure espletate, gli Enti istituzionalmente coinvolti nei procedimenti medesimi, hanno rilevato forti elementi di criticità, esprimendosi in maniera sfavorevole alla realizzazione dell'intervento all'esito delle valutazioni effettuate in fase istruttoria ed in particolare:
 - Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nel provvedimento conclusivo del 23.06.2017, recante **parere negativo** alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto denominato "Interconnessione TAP", argomenta testualmente: *"Questa Soprintendenza ritiene che la notevole quantità degli ulivi interferiti dalle opere di progetto (in corrispondenza della pista di lavoro prevista per l'impianto, con un numero **totale di 8.603 alberi interferiti**) costituisca una significativa criticità circa la realizzabilità dell'opera, sia per la notevole importanza che tali alberature rappresentano, per l'identità e il sistema agro-ambientale della mono-*

coltura dell'olivo di qualità del territorio tutelato interessato, a causa del potenziale pericolo di perdita di parte del patrimonio arboreo degli uliveti, caratterizzati anche da esemplari monumentali rischio di progressiva scomparsa, derivanti dalla mancanza di certezze sul successivo reimpianto. Pertanto la Direzione Generale del MIBACT esprimeva parere tecnico istruttorio negativo "per tale mancanza di garanzie sull'attecchimento delle alberature a seguito di espianto e reimpianto,(...) preme pertanto evidenziare l'elevato rischio paesaggistico che potrebbe derivare per il territorio dalla realizzazione dell'opera, a causa del depauperamento di una delle componenti fondamentali del paesaggio locale, in quanto coltura prevalente e in area sottoposta per buona parte alle disposizioni di cui alla Parte Terza del Codice, che insieme ai manufatti rurali costituisce peculiarità delle testimonianze stratificate e millenario apporto identitario alle comunità locali, anche in quanto fonte imprescindibile di valorizzazione economica del territorio";

- La Regione Puglia, con Delibera G.R. n. 233 del 28.02.2017 , pronunciandosi nell'ambito del procedimento ministeriale di Valutazione Impatto ambientale, ha espresso (in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA in data 06.12.2016), parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione del metanodotto;
- Nel soprarichiamato parere, il Comitato ha altresì puntualizzato in particolare:
 1. *"la complessità progettuale dell'opera avrebbe richiesto una presentazione unitaria e non frammentata delle integrazioni;*
 2. *le modifiche apportate al progetto rendono evidente la stretta interdipendenza del progetto in questione con quello della T.A.P. e in tale ottica, ha evidenziato la non valutabilità separata dei due progetti, intesa sia sotto il profilo di valutazione ambientale strategica (V.A.S) che progettuale;*
 3. *l'opera rappresenta una invariante strutturale che costituirà una limitazione per le future trasformazioni territoriali delle zone attraversate, tanto da rendere necessarie significative compensazioni;"*
- Con il medesimo provvedimento G.R. n. 233/2017 la Regione, facendo proprio quanto rilevato dal Comitato, ha altresì stabilito che, nell'ipotesi in cui il Ministero competente avesse valutato comunque positivamente l'intervento dal punto di vista dell'impatto ambientale, si sarebbero dovute introdurre specifiche misure di ristoro ambientale a carico del proponente, da concordarsi attraverso un protocollo condiviso con l'amministrazione regionale, previa intesa e coinvolgimento delle amministrazioni comunali il cui territorio è inciso dall'intervento.

Tanto premesso e considerato

Il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere la volontà dell'Ente in merito all'intervento di realizzazione del "Metanodotto denominato "Interconnessione TAP" DN 1400 (56") – DP 75 bar" in riferimento alla Conferenza di Servizi del 17.10.2017 convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell' "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 327/01 art. 52-quinquies"

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e fatta la propria;

- VISTE le note ministeriali prott. n.10157 del 11/04/2016, n.34691 del 07.12.2016 e n.16695 del 10.07.2017 richiamate in premessa;
- VISTA la nota prot. 22488 del 27.09.2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al prot. gen. in data 28.09.2017 con n. 146195 di convocazione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- VISTO il progetto per la “ realizzazione del metanodotto denominato “Interconnessione TAP” DN 1400 (56”) – DP 75 bar.”;
- VISTO il Decreto n. 249 del 22.09.2017 con il quale il Ministero dell’Ambiente, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 07.08.2017, ha valutato positivamente la compatibilità ambientale dell’opera con prescrizioni;
- PRESO ATTO che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota prot. 18629 del 23.06.2017, ha espresso parere negativo in merito alla realizzazione dell’intervento, rilevando in particolare, alla luce della situazione vincolistica presente nel territorio comunale di Lecce, che *“Le previste opere di espianto e reimpianto degli ulivi, per l’alto fattore di rischio di sopravvivenza degli stessi, comporterebbe una alterazione del paesaggio locale che è fortemente caratterizzato da tali alberature, andando di fatto a concretizzare dinamiche di trasformazione di notevole criticità sul territorio salentino con anche il rischio di progressiva scomparsa degli ulivi secolari presenti nel tracciato di progetto”* ;
- ATTESO che la Regione Puglia, con Delibera G.R. n. 233 del 28.02.2017 , pronunciandosi nell’ambito del procedimento ministeriale di Valutazione Impatto ambientale, ha espresso (in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA in data 06.12.2016), parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernete la realizzazione del metanodotto;
- RITENUTO che la complessità progettuale dell’opera avrebbe richiesto una valutazione unitaria e non frammentata delle soluzioni proposte, attesa la stretta interdipendenza del progetto in questione con quello della T.A.P.;
- CONSIDERATO che l’opera rappresenta una invariante strutturale che determinerà una limitazione per le future trasformazioni territoriali del territorio comunale leccese tanto da rendere necessarie significative compensazioni;”
- RITENUTO di condividere integralmente e fare proprie le considerazioni espresse dalla Soprintendenza e dalla Regione Puglia con i pareri soprarichiamati;
- Preso atto che il Comune non ha trasmesso, nell’ambito della procedura di VIA, il parere di competenza;
- VISTO il parere negativo in merito alla compatibilità urbanistica dell’intervento espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio in data 9.10.2017;
- ATTESA la non compatibilità dell’intervento con le destinazioni di P.R.G. ed in particolare con riferimento alle aree ad alta sensibilità ambientale che costituiscono patrimonio identitario del patrimonio comunale leccese, espressamente tutelate dallo strumento urbanistico generale, che ne prescrive la conservazione vietando qualsiasi modificazione del territorio;
- VISTO il vigente PRG
- Visto il vigente PPTR
- VISTO il D.Lgs. 267/2000
- VISTO il DPR 327/2001 art. 52
- VISTA la L.R. 20/01 e s.m.i.
- VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente di Settore ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 267/2000;
- DATO ATTO che non si richiede parere contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Amm.ne Com.le;
- VISTO il parere della Commissione Urbanistica Consiliare espresso in data _____
- RITENUTO di manifestare la volontà dell’Ente con atto formalmente espresso in merito alla realizzazione del metanodotto, provvedendo a delegare il rappresentante dell’Ente ai fini della partecipazione alla Conferenza dei Servizi convocata a Roma per il giorno 17.10.2017 presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico ;

A VOTI _____

DELIBERA

Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., sulla base del parere negativo espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio in data 9 ottobre 2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, **parere sfavorevole** in merito alla compatibilità urbanistica dell'opera denominata "Interconnessione TAP" DN 1400 (56") – DP 75 bar.", sulla base degli elaborati di progetto proposti da SNAM Rete Gas S.p.A. e trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 22488 del 27.09.2017, acquisita al prot. gen. in data 28.09.2017 con n. 146195;
2. Di nominare il Dirigente del settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ing. Maurizio Guido quale rappresentante delegato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione Comunale di Lecce nell'ambito della Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2017, che si svolgerà a Roma presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico;
3. Di stabilire che, nell'ipotesi in cui il Ministero competente, ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera c-bis della legge 23 agosto 1988 n.400, decida comunque di procedere alla realizzazione dell'opera, sarà necessario:
 - stabilire specifiche misure di ristori ambientale e paesaggistico, commisurate non esclusivamente al valore economico degli ulivi eventualmente distrutti, ma anche alla perdita del complesso paesaggistico ed ecologico costituito dallo spazio rurale attraversato dal metanodotto, nonché dei servizi ecosistemici persi a causa del passaggio della condotta;
 - richiedere la stipula di un'adeguata Polizza fidejussoria a garanzia dell'attecchimento di tutti gli alberi coinvolti nella realizzazione del metanodotto.
4. Di richiedere l'istituzione di un tavolo tecnico collegiale, coordinato dalla Regione Puglia, con funzioni di controllo e monitoraggio di tutte le fasi successive alla Conferenza di Servizi, comprensive delle fasi di cantiere e di monitoraggio e attecchimento delle piante movimentate, che preveda la partecipazione degli Enti locali interessati dal progetto;
5. Di trasmettere tempestivamente il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, nei termini di cui alla nota di convocazione della Conferenza di Servizi indetta presso la sede del Ministero – Roma per il giorno 17 ottobre 2017;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Città di Lecce

Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio

OGGETTO: Metanodotto denominato "Interconnessione TAP" DN 1400 (56") – DP 75 bar. Convocazione Conferenza di Servizi del 17.10.2017 per "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R. 327/01 art. 52-quinquies".

PARERE

Il sottoscritto Ing. Maurizio Guido, in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Vista la nota prot. 22488 del 27.09.2017, acquisita al prot. gen. in data 28.09.2017 con n. 146195 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno 17.10.2017 presso la sede del Ministero – Roma, invitando le Amministrazioni coinvolte ad esprimersi, per la parte di competenza, con atti formalmente espressi che manifestino la volontà dell'Ente;

Visto il progetto definitivo del metanodotto denominato "Interconnessione TAP" trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 10157 del 11.04.2016 e le successive ottimizzazioni ed integrazioni trasmesse con le note prott. 34691 del 07.12.2016 e 16695 del 10.07.2017;

Dato atto che il progetto prevede la realizzazione di una condotta DN 1400 (56") per il trasporto di gas naturale, di collegamento tra il punto di approdo del metanodotto denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP) nel Comune di Melendugno, alla rete nazionale gas in Comune di Brindisi. Il tracciato dell'opera, di lunghezza pari a 55,430 km, interessa le Province di Lecce e Brindisi, attraversando il territorio comunale di Lecce e sviluppandosi con andamento parallelo alla costa adriatica, ad una distanza contenuta tra 3 e 10 km dalla stessa;

Visto il Piano Regolatore vigente;

Visto il P.P.T.R. vigente, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015;

Visto il DPR 327/2001 art. 52

Visto il D.Lgs. 267/2000


Atteso che le aree interessate dal tracciato del gasdotto, che attraversa il territorio comunale di Lecce per Km 22,475, risultano tipizzate dallo strumento urbanistico nel modo che segue:

- parte come "zona E4" (Zone a parco agricolo produttivo) normate dall'art. 85 delle N.T.A., destinate esclusivamente all'uso agricolo con prescrizioni di tutela delle colture esistenti;
- parte come "zona E1" (Zone agricole produttive normali) normate dall'art. 83 delle N.T.A., destinate esclusivamente all'uso agricolo;
- parte come "zona F35" (Attrezzature sportive a carattere urbano) normate dall'art. 112 delle N.T.A., finalizzate alla realizzazione di attrezzature sportive di interesse urbano;
- parte come "Zone per la viabilità" normate dall'art. 115 delle N.T.A.;
- parte come "Fasce ed aree di rispetto della rete viaria" normate dall'art. 117 delle N.T.A..

Accertato che sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico generale come sopra richiamate, l'intervento di realizzazione del metanodotto non rientra tra gli interventi ammissibili all'interno delle specifiche destinazioni come definite dalla normativa di piano e pertanto, l'opera medesima non risulta essere compatibile con il P.R.G. vigente;

Rilevato che il tracciato in parola, interferisce in misura significativa con aree classificate dal vigente P.R.G. come zone E4 "Zone a parco agricolo produttivo", normate dall'art. 85 della relativa N.T.A. ed in particolare:

- nelle zone E4 comprendenti "le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo o da altre colture arboree che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare", la normativa di regolamentazione degli interventi ammissibili contenuta nell'art. 85 sopra richiamato, prescrive "il mantenimento delle



Città di Lecce

Settore Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio

essenze arboree esistenti", nell'ottica della salvaguardia dell'identità culturale e della valenza paesaggistica che tali aree rappresentano;

- Nella fattispecie, della complessiva estensione di Km.22,475 del tracciato ben 14,200 Km interferiscono con le zone E4 coltivate a uliveti anche centenari, determinando una sostanziale modifica del paesaggio, estremamente caratterizzante dell'identità paesaggistica e ambientale del territorio leccese.

Considerato altresì che:

- Il tracciato del metanodotto interferisce con i seguenti vincoli del vigente P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), in relazione sia ai beni paesaggistici (BP) che agli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP):
 - BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 75 - 1) delle N.T.A. - art. 136 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.) già vincolo paesaggistico ex Legge 1497/39, per i quali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 79 delle N.T.A.;
 - BP – Boschi (art. 58 -1) delle N.T.A. – art. 142 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii, per i quali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 62 delle N.T.A.;
 - UCP – Aree di rispetto dei boschi (art. 59 - 4) delle N.T.A. – art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 63 delle N.T.A.;
 - UCP – Prati e pascoli naturali (art. 59 – 2) delle N.T.A. – art. 143 co.1 lett. e) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 66 delle N.T.A.;
 - UCP – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 68 – 3) delle N.T.A. – art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.), relativamente al Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio", per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 72 delle N.T.A.;;
 - UCP – Strade panoramiche (art. 85 – 2) delle N.T.A. – art. 143 co. 1 lett. e) del D.Lgs 42/04 e ss.m.ii.), per i quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 88 co. 5 delle N.T.A.;
- il tracciato del metanodotto interferisce con un sito oggetto di rinvenimenti archeologici (materiale ceramico) ed in prossimità di ulteriori emergenze archeologiche, così come individuate sulle "Carte di sintesi delle aree di interesse archeologico e principali emergenze architettoniche" prodotte dalla Società Akra lapygia a.r.l. a seguito degli approfondimenti effettuati nell'ambito della formazione del PUG comunale;
- il tracciato in parola attraversa una porzione di suolo catastalmente identificata al Fg. 201 p.Ila 17 inserita nell'elenco delle "Aree percorse dal fuoco – anno 2015", approvato con Delibera di G.C. n. 874 del 13.12.2016;

Atteso che:

- La superficie interessata dall'area di cantiere, per una larghezza di circa 40 mt totali, determinerà un interessamento di aree a valenza naturalistica pari a circa mq. 568.000 con evidenti ricadute negative sulle colture e conseguentemente sull'attività agricola;
- l'opera in parola rappresenta una invariante strutturale che costituirà una limitazione per le future trasformazioni territoriali delle zone attraversate dal metanodotto;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

Per quanto di competenza, in merito alla compatibilità urbanistica relativa al progetto di realizzazione del "Metanodotto denominato "Interconnessione TAP" DN 1400 (56") – DP 75 bar" proposto da SNAM Rete Gas, attesa la non conformità dell'opera con specifiche destinazioni definite dalla normativa di piano.

Restano demandate alla competenza del Consiglio Comunale le determinazioni in merito realizzazione dell'opera in parola in variante urbanistica.

Lecce, 09 ottobre 2017



IL DIRIGENTE
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Maurizio Guido